



COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI
,SUSSIDI E CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art . 1 - Obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art 12 della legge 07/08/1990 n. 241

Art . 2 - Limitazioni alla concessione di contributi

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto o concesso a copertura di eventuali maggiori spese che le manifestazioni, iniziative ed attività organizzate dai soggetti richiedenti abbiano comportato e non può essere accordato a copertura di disavanzi di gestione pregressi relativi alle attività ordinarie.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei benefici economici e dei contributi accordati e soggetti terzi.
3. Il Comune non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art . 3 - Obblighi dei beneficiari

1. La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto destinatario ad utilizzarlo unicamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. I soggetti che ricevono contributi per l'espletamento delle proprie attività, o per la organizzazione di manifestazioni, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o pubblicizzano tali attività, che esse vengono attuate con il concorso economico del Comune.

Art . 4 - Patrocini

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto per iscritto dal soggetto organizzatore e deve essere formalmente concesso con delibera della Giunta Comunale, valutata la rispondenza dell'iniziativa alle finalità ed agli obiettivi dell'Ente.
2. L'atto di concessione del Patrocinio deve disciplinare la modalità e gli ambiti con cui il soggetto può utilizzare lo Stemma ed il nome del Comune.
3. La concessione del patrocinio non comporta di per sé l'erogazione di contributi economici .
4. Contemporaneamente alla concessione del patrocinio la Giunta Comunale può concedere esenzioni o facilitazioni sulle spese d'affissione o su tributi e diritti comunali che il soggetto sarebbe tenuto a corrispondere.
5. La Giunta Comunale può inoltre concedere, unitamente al patrocinio dell'iniziativa, premi di rappresentanza di modico valore (max €516 cadauno), ovvero la fornitura del materiale pubblicitario, ovvero un contributo economico.
6. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente reso noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa stessa.

Art . 5 - Adesione del Comune a soggetti senza finalità di lucro

1. La Giunta Comunale può deliberare l'adesione del Comune ad associazioni, fondazioni o enti, anche non riconosciuti, non perseguenti finalità di lucro, che operino nei settori di cui al successivo articolo 13.
2. Con l'atto deliberativo con cui si approva l'adesione, ovvero atti successivi, possono prevedere la stipulazione di specifiche convenzioni, l'erogazione di quote sociali o la realizzazione di specifiche iniziative in collaborazione tra il soggetto e l'Amministrazione.
3. Qualora l'adesione ad un soggetto senza finalità di lucro comporti oneri economici pluriennali per il Comune, l'atto d'adesione deve essere adottato dal Consiglio Comunale

TITOLO II

CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE

Art . 6 - Soggetti ammessi

1. Sono ammesse a godere di benefici ed erogazioni in denaro, in beni o in servizi le persone residenti nel Comune che si trovino in condizioni di indigenza e/o in condizioni di grave disagio sociale che possano essere causa di emarginazione.

Art . 7 - Tipologia dei contributi

1. Ai soggetti di cui all'articolo 6 possono essere erogati contributi economici sia di tipo continuativo che "Una tantum" volti al:
 - Raggiungimento dei livelli minimi di reddito;
 - Al superamento di eccezionali situazioni di difficoltà dovute al verificarsi di avvenimenti occasionali ;
 - Favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - Favorire la piena integrazione sociale dei minori, promuovendone un armonico sviluppo psico-fisico;
 - Consentire il superamento di condizioni di disagio e difficoltà legate a particolari condizioni psico-fisiche e di handicap .

Art . 8 - Ammissione ai contributi e quantificazione

Con propri atti d'indirizzo la Giunta Comunale, sentito il parere consultivo della Conferenza dei capigruppo, determina, utilizzando l'indicatore della condizione economica equivalente di cui al D. L.vo 31/03/1998 n. 109:

- i limiti di reddito per l'ammissione ai benefici economici, quando questi non siano fissati da specifiche disposizioni di legge o regolamento;
- la misura dei benefici erogabili.

Art . 9 - Modalità di erogazione

1. Il contributo viene erogato su istanza dei soggetti interessati mediante delibera della Giunta Comunale.
2. Gli interessati dovranno inoltrare istanza diretta ad ottenere i benefici previsti dal presente titolo, compilata secondo il modello "A" allegato al presente regolamento e documentando lo stato di bisogno attraverso l'autocertificazione delle condizioni che ne consentono la concessione.
3. Il funzionario che riceve la dichiarazione provvede alla autenticazione della sottoscrizione.
4. L'istruttore al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni può disporre o richiedere gli accertamenti del caso.

Art . 10 - Termini per l'istruttoria

1. L'istruttoria per la concessione o il diniego del beneficio deve completarsi entro novanta giorni dall'istanza. Tale termine può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento laddove necessari di maggiori approfondimenti istruttori.

TITOLO III CONTRIBUTI A PERSONE GIURIDICHE

Art . 11 - Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a beneficiare delle sovvenzioni e dei contributi disciplinati dal presente titolo i seguenti soggetti, pubblici o privati , non perseguenti finalità di lucro:
 - Enti pubblici, per le attività che esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - Associazioni, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune;
 - Associazioni non riconosciute e Comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio del Comune;
 - A favore di Enti o associazioni pubbliche o private che organizzano convegni, riunioni, mostre, rassegne e manifestazioni in genere (o a favore di promotori occasionali di tali iniziative), che attengano a finalità ricomprese tra quelle elencate all'articolo successivo.

Art. 12 - Tipologia delle forme contributive

1. L'erogazione di sovvenzioni e contributi è finalizzata alla organizzazione e realizzazione di specifiche iniziative di rilievo locale, i nei seguenti settori d'intervento:
 - Assistenza e sicurezza sociale
 - Attività sportive e ricreative del tempo libero
 - Cultura ed informazione
 - Attività scolastiche ed educative
 - Tutela dei valori ambientali
 - Turismo e Spettacolo
 - Finalità religiose.

Art. 13 - Modalità di concessione ed erogazione dei benefici e dei contributi economici

1. Gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza diretta ad ottenere le sovvenzioni ed i contributi di cui al presente titolo, compilata secondo il modello "B" allegato al presente regolamento, firmata dal legale rappresentante e corredato da idonea documentazione atta a documentare le caratteristiche della manifestazione e le spese da sostenere.

2. La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo si determinerà in merito alla concessione del contributo, tenuto conto delle effettive disponibilità di bilancio.
3. Il Settore incaricato dell'istruttoria dovrà effettuare riscontri a campione sulle certificazioni presentate, richiedendo ai beneficiari la documentazione delle spese sostenute. Qualora dai riscontri effettuati emergano irregolarità, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto ottenuto e sarà chiamato a rispondere in sede penale, qualora ne sussistano i presupposti, per falsa dichiarazione.

TITOLO IV

CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Art . 14 – Modalità della concessione e condizioni economiche

1. L'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture ed attrezzature di proprietà comunale anche se in uso alla scuola, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art.96 del T.U. 1994 n.297, in favore di enti pubblici o privati, associazioni, comitati, può essere concesso dall'amministrazione per iniziative compatibili con la destinazione dei locali, e con l'interesse pubblico, previo pagamento di un canone ed il deposito di una cauzione, stabiliti forfetariamente dalla Giunta Comunale.
2. L'atto di concessione all'uso temporaneo deve stabilire la durata, l'ammontare del canone e della cauzione, l'uso per il quale la concessione è disposta, la persona responsabile della custodia dei beni comunali concessi e ogni altra condizione ritenuta necessaria per garantire la buona conservazione e la manutenzione del bene.
3. Nel caso di concessione ad un ente pubblico o privato o associazione, comitato, ecc., che persegue fini di interesse pubblico e senza scopo di lucro, la concessione è gratuita. Rimangono a carico del concessionario le sole spese relative al costo dei servizi connessi all'uso dei locali. La richiesta di concessione di un solo giorno, comporterà il pagamento delle spese.
4. La concessione per un solo giorno è rilasciata dal Responsabile del servizio, previo nulla osta del Sindaco. La concessione per un numero superiore di giorni viene rilasciata previa adozione di atto deliberativo, di competenza della Giunta Comunale.
5. La concessione è a termine. Nel relativo atto devono essere indicati l'inizio e la fine dell'uso della struttura e la persona responsabile della custodia dei beni comunali concessi e ogni altra condizione ritenuta necessaria per garantire la buona conservazione del bene. La mancata indicazione anche di uno degli elementi individuati rende nullo l'atto di concessione.
6. Il Comune non assume nessuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali e per l'organizzazione delle manifestazioni. In questo senso l'ente concessionario deve sottoscrivere apposita dichiarazione di responsabilità.
7. La domanda di concessione deve pervenire al Comune almeno 5 giorni prima del termine richiesto per l'utilizzo.

TITOLO V

NORME TRANSITORI E FINALI

Art . 15 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dell'art.22 della Legge 30 dicembre 1991, n.412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato entro il 30 marzo di ogni anno a cura del settore che predispone i provvedimenti finali di attribuzione dei contributi

Art 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'acquisita esecutività prevista dall'ordinamento. Da tale data si intendono automaticamente abrogate le disposizioni regolamentari vigenti che risultassero in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il Segretario Comunale ne dispone , a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione ai fini e con le modalità prescritti dallo statuto.
3. L'ufficio relazioni con il pubblico ne garantirà la massima diffusione

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.